



LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 28 01 1993 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 10 2 1993 N. 5

Corresponsione di somma forfettaria al personale regionale.

ARTICOLO 1

(Somma forfettaria)

1. In applicazione dell' articolo 7 del decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 come risulta modificato dalla legge di conversione 14 novembre 1992 n. 438 per l' anno 1993 al personale regionale e' corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilita'.

ARTICOLO 2

(Applicazioni agli enti strumentali)

1. Le norme di cui alla presente legge sono estese al personale degli enti strumentali di cui alla legge regionale 29 dicembre 1986 n° 35 per il quale trova applicazione lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

ARTICOLO 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente legge regionale si provvede in termini di competenza e di cassa con gli stanziamenti dei capitoli di spesa 20 e 200 del bilancio di previsione per l' anno 1993.

ARTICOLO 4

(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 28 gennaio 1993

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1993

___Num:0008

___Boll__Uff__Num:05

